



Comune di Bibiana

(Città Metropolitana di Torino)

Registro Generale
n. 120
del 09/04/2026

SERVIZIO TECNICO ED URBANISTICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 32 DEL 09/04/2026

OGGETTO: Servizio di manutenzione di parte delle aree verdi comunali; - taglio tappeti erbosi; - trasporto e smaltimento in discarica materiale di risulta; Periodo: aprile - dicembre 2026. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31-03-2023 n. 36; C.I.G. : BB249EEB16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge n° 127 del 15.05.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2027/2028;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026, triennale 2026/2028 e le successive variazioni di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 27/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026.

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18/02/2025 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento mediante procedura sottosoglia, di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'allegato II.1 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO e richiamato il Decreto del Sindaco n. 10 del 08/09/2023 con il quale, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 18 del CCNL 16.11.2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Tecnico e Tecnico Urbanistico attribuendone i compiti e le responsabilità meglio descritte nell'art. 107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 e nell'articolo 8.1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 107, 109, 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico della manutenzione di parte delle aree verdi, compresa la pulizia dei cigli stradali, per il periodo aprile – dicembre dell'anno 2026, in quanto questo Comune non dispone di mezzi adeguati e di personale dipendente sufficiente per garantire tali incombenze;

DATO ATTO che, alla luce dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

VISTO l'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, in particolare il comma 2 secondo cui "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26";

RICHIAMATO a tal proposito il parere n. 2196/2023 del supporto giuridico del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto si è ritenuto di procedere attraverso la piattaforma elettronica "Traspire" della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese, con annesso Albo Fornitori (istituito con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 28.01.2021) e certificata secondo le Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023);

VISTO il D. Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 50 comma 1 lettera b) secondo cui: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

RICHIAMATO altresì l'art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 secondo cui: "*1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*";

RILEVATO che le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, molto distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO per quanto sopra riportato, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n.48 del 16.08.1989 "Norme in materia di cooperazione sociale" che promuove e favorisce la cooperazione sociale dei cittadini svantaggiati attraverso cooperative integrate e considerato che con la nota prot. 4822/0530 del 09.07.1991, la Regione Piemonte ha sollecitato l'applicazione della L.R. 48/1989;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2021 del 23/03/2021, con la quale, considerato che:

- *l'Amministrazione Comunale, in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n.19 del 26/6/2018, relativamente ai servizi alle categorie deboli intende rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo - tra gli altri - le cooperative sociali, per affrontare nel modo più efficace le domande di servizi e di supporto, in aumento esponenziale, nel convincimento che il rafforzamento del tessuto sociale è fondamentale per affrontare anche in modo preventivo le situazioni crescenti di nuove fragilità e vulnerabilità di persone e famiglie per effetto della crisi;*
- *la Legge Regionale n.18/94 riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico, nell'interesse generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'autonomia economica di persone svantaggiate, nonché disciplina i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali stesse definendo gli strumenti per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale;*
- *questa Amministrazione Comunale intende patrocinare iniziative a favore delle cooperative sociali di tipo B, aventi lo scopo di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai sensi dell'art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18 s.m.i., per garantire la continuità di programmi terapeutici e di inserimento sociale nonché di legame con il territorio a favore di persone svantaggiate, attraverso la stipulazione di convenzione redatta ai sensi dell'art. 110 della citata legge regionale nel rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria e di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;*
- *ai sensi dell'articolo 112. (Appalti e concessioni riservati) del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n.50, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati;*

e richiamati:

- *il Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 "Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" ed il conseguente atto attuativo di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente 13 dicembre 2013 relativo ai "Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico,..", in particolare le specifiche tecniche (gestione e controllo dei parassiti, consumo di acqua, taglio dell'erba) e le clausole contrattuali (gestione residui organici, piante ed animali infestanti, formazione del personale, rapporto periodico) pertinenti al servizio progettato, in ottemperanza all'art. 34 D. Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi;*
- *l'art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità;*
- *le Linee guida ANAC per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali approvate con Delibera n.32 del 20 gennaio 2016;*
- *il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 relativo a "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- *il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 relativo a "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";*

ha deliberato quanto segue:

1. *di approvare il Capitolato speciale d'appalto (capitolato d'onori) per il servizio di manutenzione del verde pubblico, redatto dal responsabile del Servizio tecnico in applicazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; che individua le aree verdi di proprietà comunale da includere nel servizio, e stabilisce per ciascuna, le modalità operative ed il livello delle prestazioni da richiedere in sede di affidamento del servizio medesimo a gestione indiretta compatibilmente con gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale;*
2. *di patrocinare e promuovere - per lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde pubblico da esternalizzare - iniziative a favore delle cooperative sociali di tipo B aventi lo scopo del reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge*

Regionale 09/06/1994 n° 18, per le motivazioni in premessa indicate e qui rese proprie, al fine di garantire il perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale;

3. *di individuare il Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione dei successivi atti autonomi e discendenti volti all'attuazione del presente provvedimento, compresi gli impegni di spesa per la copertura degli oneri di cui al punto 1) e 2) nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e la stipulazione della convenzione con le cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo regionale, redatte ai sensi della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18 s.m.i., per lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde pubblico, pulizia dei cigli delle strade, ecc. individuati nel progetto-capitolato di cui al punto sopra riportato.*

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO che è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla cooperativa sociale LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale, avente sede a Torino in Via Carlo Capelli n. 93, P.IVA 03717670016, in possesso dei requisiti professionali richiesti e regolarmente iscritto all'albo fornitori della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese;

VISTO il preventivo di spesa della Cooperativa sociale LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale, che con offerta economica n. 374/RL del 24/03/2026, acquisito a prot. n. 2149 in data 24/03/2026, si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi sopra indicati, come meglio specificati nell'offerta medesima, per un corrispettivo di euro 4.020,00 oltre ad IVA 22%.

Riscontrato che in base al valore offerto si determina una spesa di € **4.020,00** a cui vanno aggiunti € 884,40 (IVA 22%) = € **4.904,40** (IVA inclusa);

RITENUTA detta proposta rispondente alle esigenze dell'Ente, nonché congrua da un punto di vista economico rispetto all'entità della prestazione di cui trattasi e in linea con gli attuali valori di mercato;

Dato atto che dalle verifiche effettuate presso gli enti competenti (Durc on line - Numero Protocollo: INPS_49093196, data richiesta: 21/01/2026, Scadenza validità: 21/05/2026, per la ditta Denominazione/ragione sociale: LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE, Codice fiscale 03717670016, Sede legale VIA CAPELLI 93 TORINO TO 10146, RISULTA REGOLARE nei confronti di: I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016, hanno dato esito positivo e che la documentazione prodotta dall'impresa ha ugualmente avuto esito positivo;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento dell'incarico del servizio in oggetto a LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale, avente sede a Torino in Via Carlo Capelli n. 93, P.IVA 03717670016;

VISTO che la somma necessaria per l'affidamento del servizio in oggetto pari ad € **4.020,00** a cui vanno aggiunti € 884,40 (IVA 22%) = € **4.904,40** (IVA inclusa) trova copertura sul **bilancio di previsione 2026**, al **cod. 09.02.01.103 – Voce 3660 - cap. 1808/2** “Spese mantenimento e funzionamento ville e parchi – prestazione di servizi”;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice **CIG: BB249EEB16**;

VISTI:

- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti", con riferimento alle parti ancora in vigore;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa", come modificato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 1) recita "... L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151..."
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue:

- di approvare il preventivo n. 374/RL del 24/03/2026 acquisto al protocollo dell'Ente al num. 2149 in data 24/03/2026 della Cooperativa sociale LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE, con sede in Via Capelli n.93 a Torino, Partita IVA: 03717670016, relativa al servizio in oggetto, come meglio specificato nel preventivo stesso, con il quale viene determinato un costo complessivo del servizio pari ad € 4.020,00 a cui vanno aggiunti € 884,40 per IVA 22%, complessivamente € 4.904,40 (IVA inclusa);
- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 mar 2023, n. 36 alla Cooperativa sociale LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S., con sede in Via Capelli n.93 a Torino, Partita IVA: 03717670016, il servizio di manutenzione di parte delle aree verdi comunali, consistente nel taglio a regola d'arte dell'erba e pulizia per il periodo aprile – dicembre 2026, nelle seguenti aree:
 - 1) Piazza Donatori area verde, per n. 5 interventi;
 - 2) Via Pinerolo – viale, aiuole, area fronte abitazioni e riva ultimo tratto; numero 5 interventi;
 - 3) Via San Vincenzo aree verdi (di fronte palestra e villette) lato sinistro fino vasca acquedotto, num. 3 interventi;
 - 4) Area verde slargo Via Ex Internati e Deportati, angolo Via della Libertà, numero 3 interventi;
 - 5) Rotatoria via Bagnolo più aiuole spartitraffico; num. 4 interventi;
 - 6) Riva esterna agli impianti sportivi in Via dei Pianazzi: num. 3 interventi.
- di impegnare la somma necessaria per l'affidamento del servizio in oggetto pari ad €. 4.904,40 sul bilancio di previsione 2026, al cod. 09.02.01.103 – Voce 3660 - cap. 1808/2 "Spese mantenimento e funzionamento ville e parchi – prestazione di servizi";
- Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1 del 36/2023 e s.m.i.;
- Di dare atto che nel rispetto del principio di garanzia, di pubblicità e trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Bibiana.

- Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n. 1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al TAR entro 60 giorni.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai fini dell'attestazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

SERVIZIO TECNICO ED URBANISTICO

n. 32 del 09/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
GOSSO Elio Michele

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessandra FERRARA